



COMUNE DI CRISSOLO

Prot. n. 4149

Crissolo, li 29/12/2025

ORDINANZA n. 52/2025

**DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI
PIROTECNICI DI OGNI GENERE NEL TERRITORIO COMUNALE IN
OCCASIONE DEL CAPODANNO 2025**

IL SINDACO

Considerato che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare il Capodanno (oltre che con strumenti innocui), anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento anche nei giorni immediatamente antecedenti l'evento;
- puntualmente, la cronaca nazionale riferisce del sequestro da parte degli organi preposti di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;
- esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- seppur in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati senza le opportune cautele in luoghi affollati o da bambini;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali d'affezione, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento e/o investimento (quando tali botti non esplodono proprio a ridosso di animali vaganti o di proprietà, sia d'affezione che selvatici, causandone il ferimento o la morte per ustioni e bruciature);
- i danni arrecati agli animali possono configurare il reato di maltrattamento previsto dal Titolo IX bis del Codice Penale, istituito dalla Legge 189/2004, in quanto trattasi di lesioni (o morte) "cagionate" (v. art.544 bis C.P.) senza necessità o per crudeltà, se non intenzionalmente certo per colpa grave, tenuto conto di quanto previsto dalle normative;
- il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979 per cui "*è attribuita ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico*";

- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare a danno di automobili, cassonetti, etc.;

Dato atto che per “incolumità pubblica” si intende *l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;*

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie felini, anche ai sensi dell’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

Considerato inoltre che l’Amministrazione Comunale, nonostante non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini;

Visti:

- ✓ la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell’Interno – *Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;*
- ✓ la legge n. 48 del 18 aprile 2017 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città con cui si è proceduto a un tendenziale rafforzamento dei poteri di ordinanza del Sindaco per prevenire e contrastare situazioni in cui possano verificarsi comportamenti riconducibili a danneggiamenti del patrimonio pubblico o privato o che abbiano l’effetto di ridurne la fruibilità o determinare in assoluto un progressivo scadimento della vivibilità urbana;
- ✓ l’art 57 del T.U.L.P.S. e l’art. 101 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.;
- ✓ l’art.50 D.L.gs. n.267/2000;
- ✓ l’art.7 bis D.L.gs. n.267/2000;
- ✓ la Legge n.689/1981;
- ✓ la Legge n.125/2008;
- ✓ la Legge n.94/2009;
- ✓ l’art.3 DPR 31 marzo 1979;
- ✓ l’art 659 Codice Penale;
- ✓ la Legge n.189/2004.

Ritenuto di procedere in merito;

ORDINA

ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità\fisica della popolazione, della tutela del decoro e della vivibilità urbana, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, **il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalla data odierna - 30 dicembre 2025 - e fino a tutto il giorno 1° gennaio 2026** su tutto il territorio comunale.

DISPONE CHE

eventuali deroghe all'uso di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall'autorità competente, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni a norma del vigente T.U.L.P.S.;

la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale online, diffusione di avvisi nei consueti luoghi d'affissione e, in particolare, in prossimità delle estremità dei tratti di strada interessati;

Per conoscenza e quanto di competenza copia del presente provvedimento sia trasmesso a:

- Prefettura e Questura di Cuneo;
- Stazione Carabinieri di Paesana;

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Le violazioni al seguente provvedimento comportino il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art.13 della Legge n.689/1981 e la successiva confisca ai sensi dell'art.20, comma 5 legge citata;

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati" contraffatti siano perseguiti a termine di legge;

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà a dare nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria, sia per la violazione dell'art. 650 C.P., sia per l'accertamento di tutte le responsabilità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del Risarcimento di ogni danno.

Il Comune di Crissolo è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971 n°1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i..

Il Sindaco
F.to in originale - Fabrizio RE